



Comune di Pula

Città Metropolitana di Cagliari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 09

OGGETTO: Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, di seguito alla Sentenza n. 01062/2018 Reg. Prov. Coll. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. 00708/2016 Reg. Rich, pubblicata in data 28.12.2018 - Ghibauda e Castagno c/ Comune di Pula.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di MARZO alle ore 12:00 nel Comune di Pula e nell'abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1. MEDAU	CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. COLLU	ILARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FARNETI	EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PIRISINU	OMBRETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MASCIA	ANGELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. USAI	FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. AZARA	PIERANDREA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. CAPPATO	ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. LECCA	CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. LUCARELLI	SIMONETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. BERGHI	ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. ZUCCA	MASSIMILIANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. PITTALUGA	ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. LOI	ELISABETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. TOCCORI	FRANCESCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. FA	DONATELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. ABIS	ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3

Assiste il Segretario comunale **Dr.ssa Maria Lucia Chessa**

LA PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta.**

Nomina degli Scrutatori:

Lecca - Lucarelli - Fa

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Settore proponente - Tecnico
Il Responsabile del Settore – Geometra Donato Deidda

OGGETTO:	Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, di seguito alla Sentenza n. 01062/2018 Reg. Prov. Coll. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. 00708/2016 Reg. Rich, pubblicata in data 28.12.2018 - Ghibauda e Castagno c/ Comune di Pula.
-----------------	---

PREMESSO CHE:

In data 3 agosto 2016 (prot. n. 16072) veniva notificato a questo Ente il ricorso proposto dinanzi al TAR Sardegna nell'interesse dei signori Ghibauda Pietro e Castagno Gabriella volto ad ottenere:

- L'annullamento: 1) della deliberazione n° 17 del 19.05.2016 del Consiglio Comunale di Pula pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pula in data 26.05.2016 con la quale il Consiglio Comunale, sulla proposta del settore di edilizia privata di *"autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 delle NTA del programma di fabbricazione, la società ***** a realizzare una nuova stazione radio base dei gestori****da ubicare in località Masenti in area distinta in catasto al foglio *****"*, ha disposto di *"rinviare il punto all'o.d.g. e di sottoporlo all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti per rivedere il regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile"*
- l'accertamento 2) dell'obbligo in capo all'amministrazione comunale/Consiglio Comunale di Pula di *"autorizzare ai sensi dell'art. 9 comma 3 delle NTA del programma di fabbricazione, la società ***** a realizzare una nuova stazione radio Base dei gestori ***** da ubicare in località Masenti in area distinta in catasto al foglio *****"*, stabilendo a tal uopo un termine e, in difetto del conseguente dovuto adempimento, nominare Commissario *ad acta*;
- 3) dei gravi danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo alla proposta di autorizzazione di cui ai capi che precedono e, tenuto conto dell'illegittima attuale allocazione della stazione radio base **** per cui è causa nell'area antistante l'abitazione dei ricorrenti e conseguentemente condannare l'amministrazione comunale di Pula al risarcimento dei danni da quantificarsi in un importo non inferiore in euro *****ovvero da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.

Con deliberazione n. 170 del 14.10.2016 la Giunta Comunale deliberava di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna nel giudizio in oggetto.

Con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata è stato affidato all'Avvocato Giuseppe Macciotta - Studio Legale Macciotta & Associati, con sede in Cagliari, viale Diaz, 29 (P.Iva 02092700927, C.F. 02092700927), l'incarico legale per patrocinare l'Ente nel giudizio amministrativo nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna promosso dai signori Ghibauda Pietro e Castagno Gabriella per l'annullamento della Deliberazione Del Consiglio Comunale N. 17 Del 19.05.2016;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione seconda) con sentenza n. 1062/2018 pubblicata il 28 dicembre 2018, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ne ha in parte dichiarato l'inammissibilità, accogliendolo nella restante parte annullando l'impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 17.05.2016, condannando l'Amministrazione Comunale al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Avverso tale sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, il Comune di Pula non ha proposto appello.

Con nota trasmessa a mezzo posta elettronica dall'Avvocato Rosalia Pacifico, rappresentante e difensore dei Sig.ri Ghibaudo e Castagno nella vertenza in argomento, ha richiesto e sollecitato all'Avvocato Giuseppe Maciotta, rappresentante e difensore dell'Ente nella vertenza in argomento, il pagamento delle spese del giudizio per complessivi € 1.459,12 (€ 1.000,00 per competenze liquidate, € 150,00 per rimborso forfettario al 15%, € 46,00 per C.P.A. al 4% ed € 263,12 per IVA al 22%);

ATTESA pertanto la necessità di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio nella misura corrispondente € 1.459,12;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in materia ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 194 comma 1 lettera a) (sentenze esecutive);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. B) punto 6) acquisito al protocollo dell'ente al numero 7356 del 19/03/2019;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale di ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio nella misura corrispondente a € 1.459,12, da corrispondere ai Sig.ri Ghibaudo Pietro e Castagno Gabriella, di seguito alla Sentenza n. 01062/2018 Reg. Prov. Coll. – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Seconda – n. 00708/2016 Reg. Rich, pubblicata in data 28.12.2018;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) dell' art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nella misura corrispondente a € 1.459,12, da corrispondere ai Sig.ri Ghibaudo Pietro e Castagno Gabriella, di seguito alla Sentenza n. 01062/2018 Reg. Prov. Coll. – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Seconda – n. 00708/2016 Reg. Rich, pubblicata in data 28.12.2018, che ha condannato il Comune di Pula al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

DI DARE atto che la liquidazione a favore Sig.ri Ghibaudo Pietro e Castagno Gabriella della somma complessiva di € 1.459,12, avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico ad intervenuta esecutività del presente atto deliberativo;

DI DARE ATTO che la spesa necessaria trova imputazione al Capitolo 10111309 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Piano Finanziario di 5 livello U.1.03.02.11.999 del bilancio 2018;

DI DARE ALTRESI' ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289, all'organo di controllo e alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Geometra Donato Deidda**

Pula 08/03/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dott. Efsio Alessandro Caschili**

Pula 27/03/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Rientra in sala consiliare l'Assessore Filippo Usai. Consiglieri presenti 14.

Sentita l'esposizione a cura della Consigliera Carla Lecca, che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, che verrà riportato integralmente nel verbale di seduta.

Sentito l'intervento a cura della Consigliera Fa:

"Ritengo assurdo ed inaccettabile che un Comune decida di spostare un'antenna, perché un privato si è lamentato che ostruisce la sua visuale verso la Torre di Nora. Ma la cosa più assurda è che nel 2016 tutto viene rimandato, per rimettere mano al regolamento sul posizionamento delle antenne.

Quindi, si dà adito ad una questione che non ha senso, ma soprattutto dal 2016 questa Amministrazione, non ha adottato alcuna decisione. Riteniamo che il danno sia da imputare solo ed esclusivamente a questa Amministrazione".

Sentito l'intervento della Sindaca Carla Medau:

"Ha perfettamente ragione quando dice che dobbiamo resistere alle richieste bizzarre di un singolo cittadino che, vedutasi offuscata la sua visuale, decide di portarci in giudizio.

Ricorda che era stato predisposto un progetto di spostamento dell'antenna stessa, progetto che venne sospeso in Aula perché non era corredato di tutti i dettagli necessari. Si assunse così la decisione di convocare la Commissione per capire se queste antenne arrecavano e arrecano danno alla salute pubblica. La nostra decisione di far spostare l'antenna nasceva esclusivamente dal fatto che il nostro contratto con H3G di circa 15.000 euro all'anno era stato totalmente dimezzato, per oltre il 50 per cento.

Il Comune ha deciso di non sottostare al ricatto dei gestori di telefonia mobile.

Non abbiamo accettato il ribasso di oltre il 50 per cento, ma non ci siamo ovviamente fermati; nel frattempo abbiamo portato avanti questo giudizio, che ci vede soccombere, ma solo in parte, perché il Giudice afferma che comunque ci dobbiamo pronunciare, ma dichiara inammissibile il ricorso del nostro concittadino. Quindi non aveva motivo di agire contro il Comune di Pula.

Nel frattempo abbiamo avuto delle interlocuzioni serrate con l'H3G, che poi nel frattempo è divenuta Wind 3.

Finalmente dopo diversi anni e dopo anche una nostra presa di posizione determinata, siamo riusciti a mantenere l'antenna nel territorio comunale, stiamo concludendo il contratto non a 7.500 come ce l'hanno proposto loro, ma a € 12.200; in più c'è consentito di avere un introito per ogni gestore di telefonia che dovesse chiedere spazio in questa antenna. Lo riteniamo un ottimo risultato, una gestione sicuramente efficace ed efficiente da parte della nostra Amministrazione.

Sentito l'intervento della Consigliera Loi:

"Ricordo bene quel Consiglio perché nell'occasione fui proprio io a partecipare alla Conferenza capigruppo. Già da allora avevo espresso la preferenza che l'antenna rimanesse nel territorio comunale, pur con tutte le trattative. Avevamo deciso di sospendere e rivedere il regolamento perché c'era stato proposto di chiedere uno studio su come interferiscono queste antenne con la popolazione. Da allora non abbiamo più avuto notizie, né dello studio e né tantomeno in Commissione statuto e regolamenti. Quindi, posso confermare la scelta che è stata presa dal Consiglio comunale, però poi devo anche confermare che dal 2016 non ne abbiamo più parlato, ed è lì che c'è stata l'inerzia dell'Amministrazione".

Dopo ampia discussione, che viene riportata nel verbale integrale di seduta, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	14	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	0	
Voti astenuti	4	Pittaluga – Loi – Abis - Fa

Con dichiarazione di voto:

"La sentenza oggetto della discussione odierna riguarda lo spostamento di una antenna in seguito alla lamentela di una famiglia proprietaria di una abitazione nella lottizzazione Is Molas. Motivo della lamentela il fatto che l'antenna, situata a non meno di 300 mt. dalla casa, impedisce la visione della Torre di Nora distante oltre 5 km.

Sulla base di questa lamentela l'Amministrazione da disposizione all'Ufficio Tecnico in data 03/03/2015 di comunicare all'Azienda H3G S.P.A., di liberare l'area comunale costringendo l'operatore ad individuare un altro sito e avviare tutte le procedure amministrative necessarie.

Sottolineiamo che l'antenna è situata vicino al depuratore consortile di Is Molas in una zona F di cessione destinata a servizi di circa 4 ettari, uno spazio più che sufficiente per individuarne eventuale altra collocazione. Quando, 14 mesi dopo, viene presentata in Consiglio Comunale la proposta di approvazione del nuovo sito, individuato in un terreno privato vicino ad una abitazione, il Consiglio Comunale decide di rinviare ogni decisione in attesa di una modifica del regolamento sulle antenne. La cosa che riteniamo gravissima è che oggi, dopo tre anni, il Consiglio Comunale si veda annullata la delibera del 2016 per non aver adottato, nel frattempo, alcuna decisione.

Riteniamo che un'Amministrazione responsabile non possa essere causa di un danno creato alla collettività per la propria negligenza. Consapevoli del fatto che, per evitare ulteriori danni, il debito debba essere pagato, annunciamo la nostra astensione".

A maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) dell' art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nella misura corrispondente a € 1.459,12, da corrispondere ai Sig.ri Ghibauda Pietro e Castagno Gabriella, di seguito alla Sentenza n. 01062/2018 Reg. Prov. Coll. – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Seconda – n. 00708/2016 Reg. Rich, pubblicata in data 28.12.2018, che ha condannato il Comune di Pula al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;

DI DARE atto che la liquidazione a favore Sig.ri Ghibauda Pietro e Castagno Gabriella della somma complessiva di € 1.459,12, avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico ad intervenuta esecutività del presente atto deliberativo;

DI DARE ATTO che la spesa necessaria trova imputazione al Capitolo 10111309 Missione 01 Programma 11Titolo 1 Piano Finanziario di 5 livello U.1.03.02.11.999 del bilancio 2018;

DI DARE ALTRESI' ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio non altera gli equilibri di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289, all'organo di controllo e alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 08/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 08/04/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte